

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **227/2002** (ECLI:IT:COST:2002:227)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **BILE**

Udienza Pubblica del **09/04/2002**; Decisione del **22/05/2002**

Deposito del **29/05/2002**; Pubblicazione in G. U. **05/06/2002**

Norme impugnate:

Massime: **27058**

Atti decisi:

ORDINANZA N.227 ANNO 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promossi con due ordinanze emesse il 27 marzo 2001 dal Tribunale di Pisa, iscritte ai numeri 465 e 466 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Angiolo Martini, di Piero Pugliesi e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi l'avvocato Domenico Concetti per Angiolo Martini e l'avvocato dello Stato Giuseppe

Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con due ordinanze emesse il 27 marzo 2001 in due giudizi promossi da pensionati contro l'INPS, il Tribunale di Pisa ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa;

che nella specie i ricorrenti erano titolari di rendita a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, in relazione alla medesima patologia, anche di trattamenti a carico dell'INPS (assegno ordinario di invalidità in un caso, pensione di inabilità nell'altro);

che - essendo state queste ultime prestazioni soppresse in ragione del divieto di cumulo posto dalla norma censurata - i due ricorrenti chiedevano la condanna dell'INPS alla loro corresponsione;

che, secondo il Tribunale rimettente, la citata norma viola: a) gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, perché l'esigenza di contenimento della finanza pubblica non può sacrificare il diritto costituzionalmente garantito alla tutela previdenziale, né incidere su attribuzioni patrimoniali ispirate a criteri di solidarietà sociale e di garanzia del reddito in caso di invalidità, essendo il nostro ordinamento costituzionale ispirato ai principi dello Stato sociale; b) l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza intrinseca (perché il divieto di cumulo in questione opera solo se l'invalidità deriva dal medesimo evento e non già se gli eventi invalidanti sono distinti, onde possono aversi due soggetti entrambi privi di capacità lavorativa ai quali saranno attribuiti trattamenti quantitativamente diversi solo perché in un caso gli eventi invalidanti sono stati diversi e nell'altro si è trattato di un unico evento; c) ancora l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, perché - dopo che l'art. 73 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2001 il divieto di cumulo in questione non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale - ne risulta, a parità di condizioni, una disciplina privilegiata dei trattamenti di reversibilità rispetto ai trattamenti diretti;

che i pensionati ricorrenti si sono costituiti aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione e chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata;

che si è costituito anche l'INPS (solo in un giudizio) contrastando le argomentazioni d

el Tribunale e chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che i due giudizi devono essere riuniti, avendo ad oggetto la stessa questione;

che il giudice rimettente sottopone alla Corte, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa;

che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur avendo una connotazione risarcitoria, appartiene comunque al complessivo sistema di sicurezza sociale, di cui l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti costituisce componente fondamentale, sicché l'esigenza dell'indefettibile tutela previdenziale di cui all'art. 38, comma 2, della Costituzione può essere soddisfatta - nel bilanciamento con le compatibilità economiche e le esigenze di equilibrio della finanza pubblica - anche dall'approntamento di una sola prestazione adeguata ad emendare la situazione di bisogno del lavoratore assicurato, determinata dal verificarsi di un evento protetto;

che questa Corte (sentenza n. 218 del 1995) - nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del regime di incompatibilità (e quindi del divieto di cumulo) tra indennità di mobilità ed assegno o pensione di invalidità - ha già ritenuto che il legislatore, nel porre la disciplina di tutela in favore del lavoratore che versi in una situazione di bisogno, può tener conto del fatto che l'ordinamento contempli già altro intervento di tutela, ed ha affermato in particolare che « (...) rientra nella discrezionalità del legislatore, nel prevedere un regime di incompatibilità o divieto di cumulo, catalogare le plurime prestazioni che in tale regime ricadono», onde non è irrilevante la circostanza che « (...) il lavoratore assicurato abbia già beneficiato di una prestazione assicurativa e quindi gli sia già stata apprestata una provvista che astrattamente lo rende meno vulnerabile di fronte al secondo possibile evento pregiudizievole»;

che quindi il legislatore, nel dimensionare la prestazione a carico dell'INPS, può tener conto del fatto che il lavoratore assicurato benefici già - in ragione di uno stesso evento inabilitante - di una rendita a carico dell'INAIL, mentre la pluralità di prestazioni previdenziali ed assistenziali non garantisce di per sé al lavoratore assicurato una tutela sufficiente;

che questa Corte (ordinanze n. 143 del 2001 e n. 174 del 1985) ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità del regime di non cumulabilità della pensione sociale rispettivamente con le pensioni di guerra e con le rendite erogate dall'INAIL;

che pertanto non può escludersi un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali (sentenza n. 240 del 1994), prima non previsto, sempre che, nel rispetto del principio di solidarietà sociale (art. 38 della Costituzione) e di eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, della Costituzione), sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di vita cui erano precedentemente commisurate le prestazioni considerate;

che il presupposto dell'unicità dell'evento inabilitante vale a differenziare la fattispecie della disposizione censurata rispetto all'ipotesi (evocata dal giudice rimettente come *tertium comparationis*) della sequenza di distinti eventi inabilitanti, cui il divieto di cumulo in esame non si applica, sicché la diversità di disciplina non è ingiustificata;

che il successivo intervento del legislatore (art. 73 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

cit.) - che ha rimosso il divieto di cumulo in questione tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive di essa, e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale - non ha introdotto una disciplina privilegiata per i trattamenti di reversibilità (come mostra di ritenere il giudice rimettente, che ne ricava argomenti a sostegno del dubbio di incostituzionalità della norma impugnata per ingiustificata disparità di trattamento), ma ha solo inteso modificare la normativa del settore tenendo conto della giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo;

che pertanto la questione di costituzionalità è, sotto

ogni profilo, manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.